

TITOLO 4 ORGANI COLLEGIALI

Art. 33 – Norme di funzionamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
 - Dirigente scolastico, che lo presiede;
 - n. 2 genitori eletti;
 - n. 1 docente nominato dal Consiglio di Istituto.

2. Procedura per l'elezione dei genitori all'interno dell'Organo di garanzia:
 - invio nota informativa a tutti i genitori degli alunni delle scuole secondarie dell'Istituto
 - tutti i genitori degli alunni delle scuole secondarie dell'Istituto sono elettori attivi e passivi
 - sono istituiti due seggi per le elezioni: uno presso la scuola sec. Bianchi di Codroipo e uno presso la scuola sec. Svevo di Varmo)
 - il Consiglio di Istituto procede allo scrutinio e alla ratifica del risultato delle elezioni
 - in caso di parità precede chi ha il figlio più giovane frequentante l'Istituto (scuola secondaria), poi in ordine l'età (chi è nato prima) e l'ordine alfabetico

3. Il Consiglio di Istituto nomina, altresì, supplenti per la componente dei genitori tutti i non eletti, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico (quando non ci sono più figli frequentanti la scuola secondaria) o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

4. L'Organo di Garanzia resta in carica per la durata del Consiglio di Istituto. In caso di rinnovo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

5. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti da parte di chiunque ne abbia interesse in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

6. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte di chiunque ne abbia interesse all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione.

7. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori.

La comunicazione **ordinaria** deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O. G. anche con un solo giorno di anticipo ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).

8. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.

9. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

10. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione; le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

13. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata.

14. Il Dirigente Scolastico informerà della decisione il Consiglio di classe e il ricorrente mediante atto formale.

15. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

16. I provvedimenti disciplinari non esauriscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad altro Istituto.

17. L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato a decidere su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.